

**CAMERA ARBITRALE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

N. 1/2020 Ruolo dei Giudizi Arbitrali

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

composto da:

Prof. Avv. Paolo Lazzara, Presidente;

Avv. Enrico Caratozzolo, Arbitro;

Prof. Avv. Giuseppe Piperata, Arbitro;

riunito in camera di consiglio il 27 ottobre 2020, ha emesso il seguente

**LODO**

nella controversia iscritta al n.1/2020 del ruolo dei giudizi arbitrali presso la Camera Arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione,

**TRA**

la STS Servizi Tecnologie Sistemi s.r.l. (p.iva: 03814070375), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Fata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, piazza Cavour n. 2, giusto mandato in calce alla domanda di arbitrato del 31.1.2019, notificata in data 1.2.2019,

**E**

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (p.iva: 01997410798), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Ferrante ed

elettivamente domiciliato presso la sede legale- Ufficio Legale, nominata con atto deliberativo n. 6/2020 del 15/07/2020,

#### IN RELAZIONE

alla controversia insorta sulla Convenzione rep. n. 303 del 27 giugno 1990.

\*\*\*

Questi i fatti riportati nell'atto di diffida e contestuale accesso agli arbitri di STS.

1) In data 27/6/1990, la U.S.L. 16 di Crotona (oggi Az. San. Prov. "Magna Grecia") stipulava con la STS - Servizi Tecnologie Sistemi s.r.l. una convenzione avente ad oggetto la concessione di committenza per le "attività di servizio relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della USL".

2) Successivamente, la Giunta della Regione Calabria, con delibera n. 669 del 5 ottobre 2006, approvava le linee di indirizzo rivolte alla rimodulazione degli interventi per il completamento del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 67/1988 (L. finanziaria 1988) e, all'esito di detta approvazione all'Azienda assegnava fondi per complessivi € 32.500.000,00 di cui € 30.000.000,00 destinati alla realizzazione di lavori di edilizia sanitaria.

3) Con Del. n.288/2006, depositata in atti, l'allora Direttore Generale dell'Azienda, , sulla base della stessa Convenzione e degli indirizzi della delibera 669/2006, affidava a STS i lavori di edilizia sanitaria afferenti al presidio ospedaliero di San Giovanni di Dio di Crotona, del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore e del poliambulatorio di Mesoraca, per l'importo di € 30.000.000,00, decurtato della somma necessaria per il perfezionamento delle procedure di appalto per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per l'attività ambulatoriale del Dipartimento dei Servizi,

4) STS redigeva progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo per la ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotona (2/02/2010), per lavori di importo pari a € 25 -000.000,00. Il progetto veniva approvato e validato dall'Azienda con delibera 4/7/2011 n. 353, depositata in atti. In attuazione della Convenzione, STS perfezionava altresì il progetto preliminare e definitivo della "*Piattaforma sanitaria di Mesoraca, nuovo nucleo di casa della salute*" che veniva trasmesso con lettere del 17/5/2010, e del 3/8/2010.

5) In relazione alla "Piattaforma sanitaria di Mesoraca, nuovo nucleo di casa della salute", STS effettuava uno Studio di fattibilità per la trasformazione della struttura Poliambulatorio di Mesoraca in Casa della Salute. Successivamente, a seguito della delibera regionale n. 740/2009, detto studio veniva revisionato nel marzo 2010 e, una seconda volta, subiva una revisione in data 12 dicembre 2011, a causa di una riduzione dell'importo previsto dei lavori.

Il 17/5/2010. Il progetto definitivo veniva inviato all'Azienda.

6) Con una serie di verbali, depositati in atti, l'ASP procedeva alla validazione dei progetti esecutivi, dando atto che essi soddisfacevano la normativa vigente ed in particolare, relativamente ai problemi strutturali, il DM del 14 gennaio 2008, sulle norme tecniche delle costruzioni.

7) Successivamente, con Comunicazione del 17 settembre 2013, Prot. N. 26158, l'azienda chiedeva a STS l'integrazione degli elaborati. In data 29 novembre 2013, STS, in riscontro alla relativa richiesta, trasmetteva all'Azienda gli elaborati aggiornati del progetto architettonico con le modifiche richieste.

8) Dalla documentazione presentata da STS nel presente giudizio risulta che con Del. 47 del 29 gennaio 2013 ("Individuazione di siti per la realizzazione delle Case della

Salute - Obiettivo G02 - Presa atto e approvazione Studio di Fattibilità per la riconversione funzionale della Piattaforma Ospedaliera di Mesoraca da trasformare in Casa della Salute") l'Azienda approvava lo studio di fattibilità predisposto da STS, per un costo dell'opera pari a € 7.835.000.

Tale progetto veniva revisionato più volte fino al 2014.

\*\*\*

Per le suddette attività la STS, ha chiesto un corrispettivo pari ad € 1.095.922,42, oltre iva e oneri di legge, dettagliato in alcuni prospetti prodotti nel presente giudizio.

In data 12 luglio 2013, STS ha inviato atto di diffida, notificato in pari data.

Tale primo tentativo di arbitrato non ha sortito alcun risultato.

Con successivo atto di diffida ad adempiere e contestuale accesso agli arbitri, del 31/1/2019 (notificato in data 1/2/2019), STS avviava il presente giudizio nominando quale proprio arbitro il Prof. Avv. Giuseppe Piperata. La ASP non provvedeva, nei termini indicati, alla nomina del proprio arbitro. Pertanto STS chiedeva al Tribunale di Roma di provvedere in sostituzione. Il Presidente del Tribunale di Roma nominava con decreto del 12/7/2019, quale arbitro della ASP, l'Avv. Enrico Caratozzolo.

Atteso che l'arbitrato in oggetto rientra nella materia dei contratti pubblici, la nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del costituendo collegio, era di competenza della Camera arbitrale presso l'ANAC. La Camera arbitrale, con la richiamata delibera del 26/2/2020, previa designazione del Presidente nella persona del Prof. Avv. Paolo Lazzara, nominava l'odierno Collegio.

A sostegno della superiore domanda, STS ha depositato ampia documentazione. In subordine, ha avanzato richiesta di CTU.

\*\*\*

Con memoria autorizzata del 7 luglio 2020, la STS ha esposto nuovamente le questioni controverse. Si richiamano le delibere di approvazione dei progetti e i verbali di validazione degli stessi, i progetti redatti per l'ASP, ecc., sia con riferimento al complesso ospedaliero "San Giovanni di Dio", sia per quanto riguarda la "Rete regionale delle Case della Salute".

Si afferma che le prestazioni effettuate sono incontestabili dal momento che l'Azienda ha utilizzato la progettazione realizzata, riconoscendone la relativa utilità.

\*\*\*

La STS ha formulato al collegio arbitrale le seguenti domande:

"1.- Dica il Collegio se per le attività svolte da STS su incarico dell'Azienda, di cui ai paragrafi (A) e (B) della parte espositiva di questo atto, debba essere riconosciuto l'importo di € 1.095.922,42, oltre iva ed accessori di legge, o quell'altra somma che sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di giudizio. In caso di risposta affermativa, condannino gli Arbitri l'Azienda, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a STS gli importi relativi;

2.- in via subordinata, nella denegata ipotesi di risposta negativa al primo quesito, dica il Collegio se per le attività svolte da STS a favore dell'Azienda, di cui ai paragrafi (A) e (B) della parte espositiva di questo atto debba essere riconosciuto, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di € 1.095.922,42, oltre iva ed accessori di legge, o quell'altra somma che sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in corso di giudizio. In caso di risposta affermativa, condannino gli Arbitri l'Azienda a corrispondere a STS gli importi relativi;

3.- dica il Collegio se, sulle somme di cui ai precedenti quesiti, STS abbia il diritto di percepire dall'Azienda gli interessi moratori, da calcolarsi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002

ovvero degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/ 1962, richiamati nella Convenzione, o secondo gli indici che il Giudicante riterrà di applicare. In di caso risposta affermativa, condannino gli Arbitri l'Azienda, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare a STS il relativo importo;

4.- dica il Collegio se, sulle somme del quesito che precede, spettino a STS gli interessi e la rivalutazione monetaria. In caso di risposta positiva, fissino gli Arbitri sia i tassi che la decorrenza e condannino l'Azienda, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a STS i relativi importi;

5.- dica il Collegio se le spese del procedimento arbitrale, i compensi per l'Arbitro, le spese i diritti e gli onorari di difesa tecnica debbano essere posti a carico dell'Azienda, condannandola al pagamento.

Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, indurre e di modificare i quesiti che precedono e/o di aggiungerne altri.

In via istruttoria, nella denegata ipotesi l'On.le Collegio non ritenesse gli importi dei corrispettivi come sopra calcolati congrui, fin da ora si chiede venga disposta CTU, al fine di determinarli”.

STS ha depositato in giudizio i seguenti documenti:

- 1.- Convenzione 27 giugno 1990, rep. 303;
- 2.- Delibera ASL n. 288 del 22 dicembre 2006;
- 3.- Lettera STS del 2 febbraio 2010, prot. 009/rcu;
- 4.- Nota ASP prot. 000249 del 30 gennaio 2009;
- 5.- Nota ASP prot. 19810 dell'11 luglio 2011;
- 6.- Verbale n. 1 Validazione Progetto Esecutivo 12 settembre 2011;
- 7.- Verbale Validazione Progetto Esecutivo 5 ottobre 2011;

- 8.- Nota ASP, prot. 26158 del 17 settembre 2013;
- 9.- Nota STS, prot. 10/rc del 29 novembre 2013;
- 10.- Nota STS, prot. n. 21/rcu del 17 maggio 2010;
- 11.- Nota STS, prot. 31/rcu del 3 agosto 2010;
- 12.- Delibera ASP, n. 047 del 29 gennaio 2013;
- 13.- Nota STS, prot. 01/RC del 23 gennaio 2013;
- 14.- Nota STS, prot. 006/RC del 19 novembre 2014;
- 15.- Atto di diffida ad adempiere e di contestuale accesso agli arbitri del 12 luglio 2013;
- 16.- Conteggi credito STS;
- 17.- Atto di diffida ad adempiere e di contestuale accesso agli arbitri del 31 gennaio 2019.

\*\*\*

Con memoria e atto di costituzione del 23/7/2020, l'Azienda Sanitaria provinciale di Crotone, ha contestato le suddette pretese. In particolare, la Regione Calabria avrebbe proceduto al finanziamento della sola Casa della Salute di Mesoraca senza completare le erogazioni di cui alla convenzione oggi controversa. Afferma, altresì, la ASP che le somme richieste sarebbero sproporzionate rispetto alle competenze effettivamente spettanti alla STS.

Ciò premesso, la ASP di Crotone chiedeva il rigetto della domanda di STS, ovvero, in subordine, la riduzione del relativo ammontare.

\*\*\*

Il Collegio (nominato con delibera del Consiglio della Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 febbraio 2020) si è costituito in prima convocazione all'udienza del 18/6/2020 e ha fissato l'udienza del 9/7/2020 per la

comparizione delle parti, ai fini dell'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza, assegnando termine fino al 7 luglio 2020 per la loro costituzione.

All'udienza (9/7/2020) il difensore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona ha fatto presente di aver ricevuto l'incarico professionale per la difesa di ASP e, pertanto, ha chiesto l'assegnazione di termini per la costituzione e la presentazione di memorie e documenti, nonché un aggiornamento della stessa udienza per la comparizione della parte. Il Collegio, acquisito il consenso anche del difensore di STS Servizi Tecnologie Sistemi s.r.l., ha accolto la predetta istanza e ha aggiornato al 30 luglio 2020 l'udienza di comparizione delle parti per il tentativo pacifico di componimento della vertenza, con termine fino al 23 luglio 2020 per la costituzione, la formulazione delle domande e il deposito di memorie e documenti.

All'udienza del 30/7/2020, i difensori delle parti, pur non essendo addivenuti ad una composizione bonaria della controversia, hanno comunicato al Collegio lo stato di avanzate trattative per transigere la lite e, pertanto, hanno chiesto un breve rinvio. Il Collegio, accogliendo l'istanza, ha rinviato l'udienza al 2/9/2020 con termine per il deposito di memorie e documenti fino al 28/8/2020.

All'udienza del 2/9/2020, il Collegio, sulla base delle dichiarazioni trasmesse dalle parti, ha dato atto dell'avvenuta proroga ai sensi dell'art. 820 c.p.c. del termine per il deposito del lodo arbitrale. Nel corso dell'udienza, i difensori hanno comunicato al Collegio che stavano proseguendo i contatti per la transazione; pertanto, chiedevano ulteriore breve rinvio. Il Collegio ha accolto la predetta istanza e, per l'effetto, ha aggiornato l'udienza al 22/9/2020.

All'udienza del 22/9/2020, il Presidente — dopo aver chiesto alle parti se intendessero conciliarsi in udienza - ha dichiarato fallito il tentativo di conciliazione. I difensori tuttavia hanno fatto presente di voler proseguire nelle trattative per addivenire ad un accordo transattivo e hanno chiesto ulteriore rinvio.

Il Collegio ha fissato l'udienza del 5 ottobre 2020, per la trattazione, concedendo termine fino al 2 ottobre 2020 per il deposito di memorie e documenti.

\*\*\*

La ASP di Crotone depositava in giudizio la determina aziendale n.811 del 14/9/2020, con la quale il Direttore del Dipartimento dei Servizi tecnico- amministrativi, in base alle trattative intercorse e alla proposta di STS Servizi Tecnologie e Sistemi s.r.l. (non agli atti del presente giudizio), prendendo altresì atto del procedimento arbitrale, decideva il pagamento della somma concordata in via transattiva, a tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa.

\*\*\*

In vista dell'udienza del 5/ 10/2020, la ASP di Crotone con memoria del 2/10/2020 ha precisato le Sue conclusioni come segue:

“L'avv. Ferrante, premesso che tra le parti si è raggiunto il pacifico componimento della lite consacrato in atto di determina aziendale n.811 del 14/9/2020, in nome e per conto dell'assistita ASP di Crotone, così rassegna le proprie conclusioni: Voglia l'On.le Collegio Arbitrale dichiarare cessata la materia del contendere, con rinuncia all'esame nel merito della controversia”.

La STS, richiamando la medesima determina aziendale n.811 del 14/9/2020, precisava le conclusioni come segue: “STS, a mezzo del suo difensore, essendo stata definita tra le

parti la controversia, nei termini e nelle modalità di cui alla determina dirigenziale dell'ASP n. 811 del 14 settembre 2020, CHIEDE che l'On.le Collegio Arbitrale dichiarare cessata la materia del contendere...”.

\*\*\*

All'udienza del 5 ottobre 2020 i difensori, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno confermato la richiesta al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere, con rinuncia all'esame nel merito della controversia in oggetto NRG 1/2020. Ciò richiamando la determina ASP n. 811/2020.

Il Collegio si è riservato.

\*\*\*

Il Collegio arbitrale dopo approfondito esame degli atti e dei documenti di parte, in considerazione degli esiti delle udienze tenute, si è riunito in camera di consiglio il 27/10/2020, per la deliberazione e adozione del presente lodo.

#### **QUESTE LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE**

Alla luce delle dichiarazioni delle parti emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite, della STS , che ha promosso l'arbitrato, e dell'Azienda Sanitaria Provinciale convenuta. L'ASP, in particolare, ha allegato la richiamata determinazione, per essa stessa vincolante sul piano amministrativo, con la quale si è determinata al pagamento delle somme proposte in via transattiva.

Entrambe le parti hanno manifestato l'interesse a non proseguire la lite. Appare perciò a questo Collegio necessario e giusto dichiarare l'improcedibilità del presente arbitrato, per la sopravvenuta carenza di interesse delle parti.

In considerazione della complessità della vertenza, anche sulla scorta della convergenza delle volontà delle parti contendenti, il Collegio ritiene che vi siano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese della presente lite.

In relazione ai conseguenti adempimenti, il Collegio, esaminata l'ampia documentazione allegata al presente giudizio, determina il valore della controversia in base a quanto previsto dall'art. 10 del c.p.c. e secondo le indicazioni della Camera Arbitrale di ANAC.

A tal fine, considerate le domande proposte contro la medesima parte, il Collegio indica come valore della controversia quanto richiesto da STS nell'atto di accesso agli arbitri e pari ad euro 1.589.123,54, come di seguito specificati:

- euro, 1.095.922,42, oltre iva e accessori di legge, richiesti a titolo di corrispettivo delle prestazioni svolte; nonché
- euro 493.201,12, per gli interessi richiesti da terminarsi in base al d.lgs. 231/2002, a far data dalla prima diffida del 12 luglio 2013 e sino alla notifica della domanda (1/2/2019).

PQM

## **II COLLEGIO ARBITRALE**

sciogliendo la riserva, nell'Arbitrato 1/2020 del ruolo, tra STS Servizi Tecnologie Sistemi s.r.l. e Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone:

- a) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per la sopravvenuta carenza di interesse delle parti, nei termini di cui in motivazione;
- b) compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- c) pone in capo alle parti, in solido tra loro, gli onorari degli arbitri come liquidati dalla Camera arbitrale.

Il presente lodo è sottoscritto con firma digitale e sarà depositato in via telematica come previsto dai comunicati della Camera Arbitrale.

L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (Ris. 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015, che esclude l'autorizzazione per la presente ipotesi). Il Presidente ha effettuato il versamento di euro 144 (per tre copie virtuali) mediante modello F24.

Così deliberato all'unanimità e con la partecipazione di tutti gli arbitri riuniti in via telematica in camera di consiglio il 27 ottobre 2020.

Roma, Bologna 27 ottobre 2020.

Il Presidente - Prof. Avv. Paolo Lazzara

L'Arbitro — Avv. Enrico Caratozzolo

L'Arbitro — Prof. Avv. Giuseppe Piperata